

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEREGO DI CREMNAGO, APREA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, CANNATELLI, CANNIZZARO, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, CATTANEO, CRISTINA, FERRAIOLI, GIACOMETTO, MARTINO, MAZZETTI, NEVI, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, ROSSO, RONDONI, RUFFINO, RUGGIERI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, SPENA, SQUERI, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA

Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista

Presentata l'8 novembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene su alcuni fenomeni che, pur con origini e percorsi differenziati, finiscono per trovare un terreno comune nel medesimo carattere transnazionale della minaccia da essi arrecata, negli obiettivi contro i quali essa è diretta e nell'elevata capacità di mettere in pericolo la sicurezza non solo degli Stati, ma anche dei cittadini incolpevoli e inermi. Si tratta di fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, unitamente a quelli di ma-

trice jihadista e di stampo terroristico, portati avanti a livello nazionale e internazionale, i quali si dimostrano sempre più pericolosi per la loro continua evoluzione e per il progressivo innalzamento della minaccia, come dimostrano i numerosi attacchi terroristici che negli ultimi anni hanno insanguinato le nostre società e le zone di guerra nel Medio Oriente. Sono sempre più numerosi gli insospettiti collegamenti tra reti terroristiche, apparentemente di matrice diversa, che vengono disvelati da importanti inchieste giudiziarie e operazioni antiterrorismo; tra queste rileva l'ultima

operazione, denominata « ombre nere », che ha portato alla luce una rete di neonazisti intenzionati a fondare il partito nazional-socialista dei lavoratori italiani, con il progetto di compiere numerosi attentati nel territorio nazionale; una rete ben organizzata all'interno della quale emerge la figura di un ex pentito di *'ndrangheta* arruolato dalla banda di nostalgici di Hitler, dotato di un mini-arsenale custodito in Francia e di un falso lasciapassare della polizia francese.

Le minacce legate al terrorismo globale emergono sia nelle attività di gruppi organizzati sia in quelle dei cosiddetti « lupi solitari », soggetti radicalizzati di matrice jihadista operanti isolatamente, sia nelle attività di gruppi connotati da un estremismo violento o terroristico di matrice neonazista, razzista e antisemita, aventi carattere transnazionale e dotati di pericolosissimi arsenali militari. È altresì vero, infatti, che gruppi terroristici fondamentalisti, quali Daesh o, già prima, Al Qaeda, hanno sempre fatto impiego in modo specifico e massiccio dei vari strumenti di comunicazione, e in particolare di *internet* e delle piattaforme e reti sociali telematiche, non solo per fini propagandistici ma, più recentemente, anche per controllare, manovrare, attivare e dirigere all'interno dello scacchiere globale i propri « lupi solitari », le proprie « cellule dormienti », e, ancora, per fornire guide e *vademecum* utili alla radicalizzazione e all'auto-addestramento dei cosiddetti « *foreign fighters* ». Anche per questa ragione, la tutela dello spazio cibernetico, sia nell'ambito europeo che in quello dell'Alleanza atlantica, è divenuta ormai, anche per numerosi servizi di *intelligence*, una priorità sotto molti aspetti: giuridici, economici, industriali, tecnologici, di spionaggio e di difesa militare. Di recente è emerso, inoltre, un altro rischioso legame fra i gruppi terroristici jihadisti e quelli di matrice neonazista e un movimento violento transnazionale in ascesa, quello del suprematismo bianco negli Stati Uniti d'America. Lo scorso 10 dicembre, intervenendo presso il Comitato della Camera dei rappresentanti americana sulla sicurezza interna, l'ex agente speciale antiterrorismo

dell'FBI Ali Soufan (considerato uno dei massimi esperti mondiali di casi di terrorismo altamente sensibili) ha affermato: « Se osserviamo come si sta sviluppando il suprematismo bianco notiamo parallelismi con l'evoluzione dei gruppi jihadisti nella seconda metà degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta. (...) Entrambi i gruppi utilizzano spesso metafore nei loro scritti propagandistici che riflettono la convinzione che le società cui appartengono siano sotto assedio e che solo la violenza possa fermare gli "invasori". Gli jihadisti identificano i nemici nell'Occidente che cerca di distruggere l'Islam mentre gli estremisti suprematisti bianchi temono il multiculturalismo, l'immigrazione che porterebbe a quella che definiscono "l'islamizzazione della società". La violenza diventa così mezzo della "guerra ideale" che conducono, ma anche modello per reclutare altri sostenitori, e finisce per generare identità. La minaccia alla propria identità che questi gruppi percepiscono li rende uno lo specchio dell'altro ». I combattenti estremisti di destra e il movimento transnazionale dei suprematisti bianchi seguono percorsi che hanno forti analogie con quelli dei combattenti jihadisti di Al Qaeda e del Daesh, dai quali mutuano non solo una narrazione del mondo, ma soprattutto forme di reclutamento, addestramento e finanziamento (transazioni digitali *peer-to-peer*, criptovalute).

La maggior parte degli attacchi terroristici – tra cui gli ultimi a Londra e in Olanda nel novembre 2019 – evidenzia, tuttavia, alcune falle nella capacità di risposta alle minacce terroriste e jihadiste, replicando ancora una volta azioni di lupi solitari che risultavano già noti alle Forze di polizia per precedenti condanne od oggetto di attenzione per reati connessi al terrorismo, o addirittura in libertà vigilata con il braccialetto elettronico, come l'aggressore di Londra, il ventottenne Usman Khan, fermato dal coraggio di alcuni passanti. Ciò dimostra che occorre lavorare per potenziare l'azione di contrasto, ma anche per rafforzare la risposta alle minacce con programmi di coordinamento tra Forze di polizia e servizi d'informa-

zione e sicurezza a livello europeo. Nonostante la riduzione degli attacchi portati a termine in Occidente e la ritirata dello Stato islamico in Siria e in Iraq, la minaccia jihadista rimane ancora molto seria, anche in relazione alla fuga di numerosi *foreign fighters* (molti dei quali europei) dalle carceri curde, ancora più attuale in seguito al recente attacco della Turchia in Siria e al possibile rientro clandestino e incontrollato di costoro nei territori dell'Unione europea. In Europa, inoltre, rimangono migliaia di simpatizzanti attivi nella rete *internet*, all'interno di gruppi e di reti sociali telematiche, e soprattutto nelle carceri, ritenute luoghi per eccellenza per la radicalizzazione. L'Italia presenta, secondo vari indicatori, livelli di radicalizzazione inferiori rispetto a quelli di altri Paesi occidentali, e tuttavia l'attenzione deve rimanere elevata anche nel nostro Paese. Per questi motivi occorre approfondire l'analisi dei vari aspetti della radicalizzazione, a partire dai luoghi in cui questa si manifesta e dove cresce il proselitismo (dalle carceri ai siti *web*, alle moschee e ai luoghi di culto), indagare sul modo in cui si organizza la comunicazione tra simpatizzanti jihadisti e altri gruppi terroristici, quale ruolo ricoprono le donne, quali sono le

specificità all'interno dei vari Paesi europei e come stanno rispondendo le autorità, non solo in relazione alle misure di contrasto, ma anche in riferimento alle misure di prevenzione e ai progetti di deradicalizzazione. Occorre rafforzare tutte le attività di monitoraggio e di vigilanza dei fenomeni segnalati, concentrarsi sulle attività di prevenzione, tra cui rileva la necessità di potenziare la formazione del personale coinvolto a vari livelli, affinché si riesca a intercettare e identificare i sintomi del fanatismo o dell'adesione a idee estremistiche da parte di individui, per lo più in stato di disagio psicologico, esistenziale o sociale, particolarmente vulnerabili al messaggio jihadista, allo scopo di definire un progetto organico di contrasto e prevenzione. Occorre approfondire i contorni di un fenomeno in continua evoluzione, anche mediante l'introduzione di nuovi profili di intervento per colmare le lacune del nostro ordinamento.

Per i motivi esposti, la presente proposta di legge è volta a promuovere efficaci iniziative di contrasto e prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento, in grado di captare per tempo i segnali anticipatori delle minacce e i relativi messaggi propagandistici e di proselitismo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta all'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e i fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista che, nelle differenti forme organizzative e ideologiche, minacciano la sicurezza della Repubblica, le sue istituzioni e i suoi cittadini.

2. Ai fini della presente legge, per « radicalizzazione di matrice jihadista » si intende il processo attraverso il quale un individuo aderisce a ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso della rete *internet* e delle piattaforme sociali telematiche.

Art. 2.

(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista e i fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, di seguito denominato « Comitato », composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto

della specificità dei compiti del Comitato stesso.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dal Comitato, a scrutinio segreto, tra i propri componenti.

3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Comitato. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, terzo periodo.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e sui fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.

2. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete *internet*, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista, che la Polizia postale e delle comunicazioni deve inviare al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4.

(Relazioni sui fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e sui fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista)

1. Il Comitato presenta annualmente alle Camere una relazione con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

Art. 5.

(Formazione specialistica)

1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze

armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista.

2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.

(Interventi preventivi in ambito scolastico)

1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, propone al Ministro dell'istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato nonché a prevenire casi di radicalizzazione di matrice jihadista nell'ambito scolastico. L'Os-

servatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.

3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle linee guida adottate ai sensi del comma 2.

4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, il Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione di matrice jihadista nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 7.

(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate)

1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni eversivi di estrema destra o di natura anarco-insurrezionalista, che si manifestano con azioni di estremismo violento, e dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e università di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a favore del Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0163970